

**SALVATORE MESSINA**

Sostituto Procuratore del Re  
con funzioni di Sostituto Procuratore Generale a Trani

IL

**TRATTATO  
DEI CRIMI  
E DELLE PROVE**

NEL

**NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE**

---



**SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA**

MILANO - VIA. AUSONIO, 22 - Gall. De Cristof., 54-55

1914

# INDICE SISTEMATICO

## CAPO I.

### Delle prove in genere.

#### § 1.

*Concetto di prova; procedimento, messi, risultato delle prove.*

1. Concetto di prova. — 2. Scopo della prova. — 3. Momenti della prova, pag. 3-6

#### § 2.

*Soggetto della prova.*

4. Soggetti della prova nei vari momenti di essa: a) soggetto della produzione; b) soggetto dell'esame; c) soggetto della valutazione. . . . pag. 6-8

#### § 3.

*Oggetto della prova.*

5. Cosa può essere oggetto di prova. — 6. a) Oggetto di prova può essere qualunque fatto, relativo alla vita esteriore o relativo alla vita morale. — 7. b) Oggetto di prova può essere qualunque fatto, positivo o negativo. — 8. c) Il fatto può richiedere un accertamento. Evoluzione storica del concetto di notorietà. — 9. La notorietà nel processo moderno. — 10. Fatti ammessi dalle parti, prove presunte, presunzioni. — 11. L'affermazione della notorietà è questione di fatto. — 12. a) Il fatto costituente oggetto di prova dev'essere influente sulla decisione giudiziale. — 13. e) Il fatto costituente oggetto di prova dev'essere ammissibile secondo le norme del diritto formale. — 14. Ammissibilità obbiettiva. — 15. I limiti di ammissibilità obbiettiva della prova sono regolati sempre da norme del diritto formale. — 16. Il principio della libertà della prova in penale. — 17. La libertà della prova penale e la giurisprudenza. — 18. La libertà della prova nel progetto del 1906. — 19. La libertà della prova nel codice: l'art. 201. — 20. A) Limiti di applicazione dell'art. 201: a) quando vi sia un principio di prova per iscritto; — 21. b) quando si tratti di materie commerciali; — 22. c) quando sia stato impossibile procurarsi, o sia impossibile produrre, la prova scritta della convenzione; — 23. d) quando la questione di prova non sorge fra le parti contraenti, ma in confronto con terzi. — 24. B) Analisi dell'art. 201. — 25. a) La limitazione della prova vige solo quando si debba accertare in penale l'esistenza di una convenzione civile commerciale valida; — 26. b) ed in quanto si debba accertarne l'esistenza; — 27. c) La libertà della prova e le esigenze moderne del processo penale. — 28. c) La voce pubblica. — 29. b) La moralità in genere delle parti o di testimoni. — 30. c) Il segreto professionale. — 31. d) Il referto delle confidenze di polizia. — 32. d) Limitazioni speciali della prova in alcuni reati. . . . pag. 9-14

§ 4.

Onere della prova.

33. L'onere della prova nel processo penale e nel civile. — 34. L'onere della prova come un interesse di fatto. — 35. Limiti dell'onere della prova. — 36. L'onere della prova in rapporto al P. M. — 37. L'onere della prova in rapporto all'imputato

I. CAPO II.

Del mezzi di prova.

§ 1.

Generalità.

38. Definizione. — 39. Illimitatezza dei mezzi di prova. — 40. Distinzione dei mezzi di prova. — 41. I. Mezzi probatori la cui acquisizione consiste in una operazione di materialità sensibile. — 42. II. Mezzi probatori la cui acquisizione consiste in un procedimento logico. — 43. III. Documenti. — 44. Partizione dei mezzi probatori

§ 2.

La constatazione giudiziale.

45. Cenni storici. — 46. La constatazione giudiziale nel processo moderno. — 47. Definizione. — 48. I. Soggetto della constatazione giudiziale. — 49. II. Oggetto della constatazione giudiziale. — 50. A) Constatazione giudiziale delle persone (ispezione corporale): — 51. a) ispezione corporale dell'imputato; — 52. b) ispezione corporale di altra persona; — 53. c) procedimento dell'ispezione corporale. — 54. B) Constatazione giudiziale dei luoghi (visita ed ispezione). — 55. Assistenza dei difensori alla constatazione dei luoghi. — 56. Il ruolo del giudice di cognizione. — 57. C) Constatazione giudiziale delle cose (ispezione ed ispariamento di fatto)

§ 3.

La dichiarazione dell'offeso.

59. Cenni storici. — 60. La dichiarazione dell'offeso nel processo penale moderno. — 61. La dichiarazione dell'offeso nella sua disciplina positiva. — 62. Procedimento. — 63. Valore probatorio della dichiarazione dell'offeso. — 64. La dichiarazione dell'offeso e la prestazione del giuramento. — 65. Indagine sulla personalità dell'offeso

§ 4.

L'interrogatorio dell'imputato.

66. Cenni storici: l'interrogatorio nel processo penale romano. — 67. Segue: l'interrogatorio nel processo penale del medio evo. — 68. Valore psicologico e giuridico della confessione. — 69. L'interrogatorio nel nuovo codice. — 70. Valore probante dell'interrogatorio. — 71. A) L'imputato, oggetto dell'interrogatorio. — 72. B) Il soggetto dell'interrogatorio. — 73. a) gli ufficiali, b) il sommario interrogatorio; — 74. b) l'interrogatorio come atto d'istruzione giudiziale: 1. l'interrogatorio come atto del pretore; — 75. 2. l'interrogatorio come atto del giudice istruttore; — 76. 3. l'interrogatorio come atto della sentenza

del giudice istruttore; — 77. c) l'interrogatorio come atto del giudice di cognizione. — 78. Procedimento dell'interrogatorio. — 79. A) L'identificazione dell'imputato. — 80. a) Identificazione nominale. — 81. b) Identificazione materiale. — 82. c) Mezzi per l'identificazione: 1. dichiarazione delle generalità; 2. fotografia antropologica; 3. ricognizione. — 83. B) Escussione dell'imputato: 1. contraddittorietà a segretezza dell'interrogatorio. — 85. b) Contestazione delle prove a carico. — 86. c) Divieto di domande suggestive. — 87. Dichiarazioni dell'imputato non sono giurate. — 88. e) Facoltà di non rispondere. — 89. Processo verbale dell'interrogatorio. — 90. Rapporti dell'imputato con le fonti probatorie del processo. — 91. Valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato. — 92. a) Elementi probatori estrinseci: la moralità dell'imputato. — 93. b) Elementi probatori intrinseci: il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato. 94. a) La discolta; — 95. b) La confessione; — 96. c) Le chiamate in causa. — 97. Valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato nel nuovo codice. pag. 85-122

§ 5.

La testimonianza.

98. Preliminari. — 99. Generalità. — 100. A) Fonti della testimonianza nel processo penale romano. — 99. Generalità. — 100. A) Fonti della testimonianza. — 101. Condizione civile e sociale del testimone: a) gli liberi; b) gli stranieri; c) gli infames, gli infames, le turpes; d) la condizione sociale del testimone. — 102. Condizioni fisiche del testimone: a) il sesso; b) l'età. — 103. Rapporti del testimone con le parti e con l'oggetto della causa. — 104. Fonti della scienza dei testimoni. — 105. Valore probatorio della testimonianza: a) numero dei testimoni; b) qualità dei testimoni. — 106. Esame dei testimoni. — 107. Processi verbali delle testimonianze. — 108. Valutazione delle testimonianze. pag. 123-149

99. Testimonianza nel processo penale del medio evo. — 109. Preliminari. — Gli elementi della prova testimoniale. — 110. A) Fonti della testimonianza: a) La testimonianza del giudice; b) la condizione sociale del testimone; c) il sesso; d) rapporti del testimone con le parti; e) la testimonianza degli animali; f) l'indagine sulla capacità testimoniale: il testis ignotus e la testis laudatus. — 111. B) La valutazione della prova testimoniale. — 112. C) Fonti della scienza del testimone. — 113. D) L'esame del testimone. — 114. E) Valore probatorio delle testimonianze: a) valutazione formale; b) valutazione sostanziale: dati da cui dipendeva la testimonianza personale dei testimoni; c) qualità della dichiarazione testimoniale; d) numero dei testimoni; e) comparazione colle altre prove; f) libero convincimento) pag. 149-184

La testimonianza nel processo penale moderno. — 115. Preliminari. — 116. Elementi psicologici della testimonianza. — 117. A) Percezioni: a) percezione diretta; — 118. b) Condizioni della percezione: 1. circostanze obiettive influenti sul meccanismo della percezione; 2. circostanze subietive influenti sul meccanismo della percezione. — 119. Condizioni subietive normali della percezione: a) attualità del potere di attenzione; — 120. b) limiti del potere di attenzione; — 121. c) condizione sociale; — 122. d) condizione professionale; 123. a) sesso; — 124. b) età; — 125. Condizioni subietive anormali della percezione. — 126. B) Il ricordo. — 127. a) Amnesia. — 128. Segue: lo sbiadirsi del ricordo in via normale. — 129. b) Falsi ricordi; confabulazioni. — 130. c) Ipersmnesia. — 131. d) Alterazioni reciproche degli elementi del ricordo. — 132. C) Espressione del ricordo: a) attitudine personale del testimone all'espressione del ricordo; b) procedimento dell'espressione (deposizione libera e interrogatorio). — 133. Il giuramento pag. 184-206

- IV. La testimonianza nella disciplina del codice. — 134. Definizione. — 135. La testimonianza e dovere di testimonianza. — 136. a) Capacità testimoniale. — 137. Limiti della capacità testimoniale. — 138. b) Dovere della testimonianza. — 139. Contenuto del dovere di testimonianza. — 140. Contenuto del dovere di testimonianza. — 141. Obbligo della comparizione. — 142. Autorità rispetto a cui vige l'obbligo. — 143. Obbligo di rendere la testimonianza. — 144. a) Obbligo di prestare giuramento; — 145. b) Obbligo di dire la verità. — 146. Eccezioni al dovere di testimonianza. — 147. c) Prossimi congiunti dell'imputato. — 148. d) Depositari di segreti professionali. — 149. I ministri di un culto ammesso nello Stato. — 150. Altri depositari di segreti professionali. — 151. I funzionari dell'amministrazione giudiziaria. — 152. Concetto e limiti del segreto professionale. — 153. Segreto professionale a consenso del confidente alla rivelazione. — 154. Citazione del testimone. — 155. Sanzioni del dovere di testimonianza. — 156. Indennità dovuta ai testimoni. — 157. Esame del testimone: a) momento in cui ha luogo. — 158. b) Individualità degli esami testimoniali. — 159. c) Ammonizione e giuramento dei testimoni. — 160. d) Declinazione delle generalità, e denuncia dei rapporti personali nella causa. — 161. e) Ricerca dei testimoni. — 162. f) Procedimento dell'esame. — 163. g) Oralità dell'esame. — 164. h) Esami per rogatoria. — 165. i) Verbalizzazione dell'esame.

## § 6.

*La perizia e l'interpretazione.*

- I. La perizia. pag. 243-249  
166. Cenni storici. — 167. La perizia nel processo penale moderno. — 168. Sistemi positivi di perizia: perizia ufficiale, legale, libera. — 169. Criteri di riforma della perizia nel nuovo codice. — 170. La perizia nel sistema del nuovo codice. — 171. I. Limiti di applicazione della perizia. — 172. II. Procedimento della perizia. — 173. A) Chi possa ordinare una perizia. — 174. B) Diritti dell'imputato rispetto al procedimento di perizia. — 175. C) Chi possa eseguire una perizia. — 176. a) Capacità dei periti. — 177. b) Dovere peritale, suo contenuto e sue sanzioni. — 178. c) Indennità dovuta al perito. — 179. d) Ricerca del perito. — 180. e) Eseguizione della perizia. — 181. Norme comuni a tutte le perizie. — 182. f) Contraddittorio. — 183. g) Le norme sulla eurrogazione dei periti. — 184. h) Le norme sulla direzione della perizia. — 185. i) Le norme sulla formulazione dei dati occorrenti per la perizia. — 186. a) Le norme sulla formulazione del parere peritale. — 186. Norme particolari a date perizie. — 187. Perizia grafiche. — 188. Perizia unica. — 189. Perizia collegiale. — 190. Valore probatorio del giudizio peritale.
- II. L'interpretazione. pag. 250-252  
191. Concetto e natura giuridica dell'interpretazione. — 192. Nomina dell'interprete; capacità e dovere peritale; giuramento; ritorsa. — 193. Procedimento dell'interpretazione; sanzioni contro le interpretazioni mendaci.

## § 7.

*I documenti.*

194. Cenni storici. — 195. Definizione. — 196. Distinzioni: a) documenti non destinati originariamente alla prova. — 197. b) documenti destinati originariamente alla prova penale. — 198. Suddistinzione: a) documenti destinati originariamente per loro natura alla prova penale. — 199. b) Documenti che nella forma attuale sono destinati originariamente alla prova penale come mezzo di conservazione e di controllo di dichiarazioni la cui acquisizione normale è quella orale. — 200. Acquisizione dei documenti: messi onde ha luogo. — 201. Modi onde i documenti restano acquisiti al processo. — 202. Valore probatorio dei documenti. pag. 253-255

## § 8.

*Gli indizi.*

203. Gli indizi nel processo penale romano. — 204. Gli indizi nel processo penale del medioevo. — 205. Gli indizi nel processo penale moderno. — 206. Procedimento dell'indagine indiziaria. — 207. Valore probatorio degli indizi. pag. 296-306

## § 9.

*Le presunzioni.*

208. Cenni storici. — 209. Concetto della presunzione nel processo penale moderno. — 210. Caratteri differenziali fra presunzioni, indizi, presupposti logici di altre prove, e finzioni. — 211. Distinzioni fra le presunzioni: A) Presunzioni relative. — 212. B) Presunzioni relative. pag. 306-317

## CAPO III.

*L'attuazione delle prove.*

## § 1.

*Generalità. Diritto processuale penale transitorio.*

213. Generalità. Momenti dell'attuazione delle prove. — 214. Diritto processuale penale transitorio. pag. 321-324

## § 2.

*Ricerca e conservazione della prova.*

215. La ricerca e conservazione della prova come funzione della polizia giudiziaria. — 216. Organi della polizia giudiziaria. — 217. Funzioni della polizia giudiziaria. Rilievi tecnici e fotografici. — 218. Funzioni della polizia giudiziaria rispetto alle prove deperibili o transeunti. — 219. Segue: le ispezioni. — 220. Acquisizione processuale di corrispondenze. — 221. Assistenza di due testimoni agli atti di perquisizione, sequestro e ricognizione. — 222. Trasmissione degli atti all'Autorità giudiziarie; indagini successive. — 223. Rapporti e processi verbali dell'Autorità di polizia. — 224. B) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione del P. M. L'istruzione sommaria. — 225. C) La ricerca e la conservazione delle prove nella fase intermedia tra l'iniziativa della polizia giudiziaria e l'iniziativa dell'azione penale. — 226. D) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione del Giudice Istruttore. L'istruzione formale. — 227. Competenza territoriale del Giudice Istruttore. — 228. Natura ed oggetto delle funzioni del Giudice Istruttore. — 229. Mezzi di ricerca ed acquisizione delle prove: a) perquisizioni. — 230. Segue. b) Sequestri. — 231. Garanzie della sincerità degli atti di ricerca e conservazione delle prove: a) i testimoni degli atti. — 232. Segue. b) l'intervento della difesa nell'istruzione. — 233. E) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione delle Autorità che hanno i poteri del Giudice Istruttore. — 234. F) La ricerca e la conservazione delle prove come funzione del giudice di cognizione e del giudice di appello. pag. 324-351

## § 3.

*Produzione delle prove.*

235. Generalità. — 236. La produzione delle prove nel periodo istruttorio. — 237. La produzione delle prove nel periodo del giudizio: l'iniziativa del giudice e l'ufficio della prova. — 238. Forma e termini della produzione delle prove. — 239. Le modalità e le tenute della produzione delle prove. — 240. Ammissione e riduzione delle prove. — 241. Liste . . . . . pag. 351-352

## § 4.

*Esame e valutazione delle prove.*

241. Generalità. Il principio della immediata assunzione delle prove. — 242. La valutazione delle prove: A) i suoi presupposti psicologici. — 243. Segue. B) la sua evoluzione storica. — 244. Segue: C) i suoi postulati moderni e il libero convincimento del giudice . . . . . pag. 363-372